



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area Societaria

GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Dott.ssa Dania Giuntoli - Pistoia, 6 Dicembre 2022

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

- **IL DOVERE DI ISTITUIRE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO,
AMMINISTRATIVO E CONTABILE**
- **L'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI**
- **GLI OBBLIGHI DEI DIVERSI SOGGETTI NELL'ADOZIONE
DELL'ASSETTO AMMINISTRATIVO**

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

- **LA RESPONSABILITA' PER MANCATA ATTIVAZIONE DEGLI ASSETTI AMMINISTRATIVI E PER LA PREDISPOSIZIONE DI ASSETTI INADEGUATI**
- **IL MODELLO ORGANIZZATIVO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI**

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

IL DOVERE DI ISTITUIRE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

TUTTI gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi SENZA INDUGIO per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

IL DOVERE DI ISTITUIRE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

E' stato allargato a TUTTI gli imprenditori operanti in forma societaria o collettiva questo obbligo, originariamente previsto solo per le S.P.A. dall'art. 2381 CC. Tale obbligo è stato confermato dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, entrato in vigore il 16 maggio 2022, più volte modificato, da ultimo con il D.LGS n. 83 del 17 giugno 2022, di attuazione alla Direttiva UE n. 10231 del 20 giugno 2019.

L'art.3, 1^a comma del Codice della crisi e dell'insolvenza, definendo i doveri del debitore, stabilisce che l'IMPREDITORE INDIVIDUALE deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere le iniziative necessarie a farvi fronte.

L'art.3, 2^a comma conferma l'obbligo in capo all'IMPREDITORE COLLETTIVO di adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2806 CC.

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

IL DOVERE DI ISTITUIRE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Le imprese italiane, *DI QUALSIASI DIMENSIONE*, devono compiere un deciso salto di qualità in termini di:

1. *Adozione di un modello di indirizzo della gestione (corporate governance) allontanandosi dai comportamenti del «passato», frequentemente caratterizzati da un diffuso disordine organizzativo;*
2. *Costante monitoraggio dell'andamento aziendale (teoricamente comprensibile da parte degli imprenditori ma molto complicato da attuare) per raggiungere la finalità chiesta dal Legislatore, ovvero: avere la possibilità di una tempestiva rilevazione delle criticità in azienda e poter prevenire interventi per garantire la continuità aziendale*

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

IL DOVERE DI ISTITUIRE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

In altri termini è fondamentale far capire all'imprenditore di impegnarsi in un **IMPORTANTE PROCESSO DI CRESCITA**, non solo organizzativo ma anche culturale, aiutandolo ad attenuare frequenti e comuni fattori critici, come per esempio:

- Il sottodimensionamento;
- Il capitalismo familiare;
- Il personalismo autoreferenziale dell'imprenditore;
- Le carenze nei sistemi operativi;
- L'assenza di monitoraggio e di pianificazione anche a breve termine (Deve abbandonare definitivamente l'affermazione «ho sempre fatto così e continuerò a farlo...»!!!)

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

IL DOVERE DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE DI RIDURRE LA POSSIBILITA' DI ERRORE:

Gli artt.:

-2086 CC

-3 CCII

Costituiscono clausole generali per la predisposizione di assetti adeguati e riportano all'origine dell'impresa che deve appunto essere un'attività organizzata che cerca di prevenire in ogni modo l'errore, che può causare una crisi. La corretta gestione può essere vista come un «difesa» preventiva volta a ridurre la possibilità di errore.

(Ricordiamo la definizione di impresa: attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi)

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Una corretta gestione dipende necessariamente dalla predisposizione a monte di adeguati assetti organizzativi (potere/dovere dell'amministratore) nonché del loro corretto funzionamento e dalla capacità degli organi sociali di vigilanza (Collegio Sindacale) di:

-curarne

-valutarne

-vigilarne

l'adeguatezza!!

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Allargando lo sguardo sull'adeguata struttura organizzativa, è necessario inserire anche varie normative di settore da considerare, tra le quali:

- 1) le norme in materia ambientale
- 2) il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
- 3) le normative antiriciclaggio
- 4) privacy (GDPR)
- 5) modello 231

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

**Dovere dell'amministratore o organo delegato è creare un
ASSETTO ORGANIZZATIVO ADEGUATO che si ha quando:
la struttura è compatibile alle dimensioni della società, nonché
alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale,
nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di
perdita della continuità aziendale e possa così consentire
all'amministratore preposto, una sollecita adozione delle misure
più idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione.**

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Ma in pratica cosa fare?

Elenco la documentazione rilevante che però andrà analizzata per ogni singolo caso:

1. Organigramma;
2. Funzionigramma;
3. Verifica separazione dei ruoli, funzioni e responsabilità;
4. Visura aggiornata;
5. Verifica della direzione e controllo altrui;
6. Verifica rischio paese;
7. Verifica rapporti commerciali e finanziari con parti correlate;
8. Esame dei contratti in essere con dipendenti, collaboratori e consulenti;
9. Deleghe e poteri dei soggetti operanti

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

**Tutte le società sono dunque tenute a curare l'istituzione di
REGOLE e PROCEDURE che consentano, oltre alla
gestione efficace, di identificare e misurare, per tempo, i
rischi di crisi o l'assenza di prospettive di continuità.**

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

**Dovere dell'amministratore o organo delegato è creare un
ASSETTO AMMINISTRATIVO ADEGUATO che si
compone di processi e procedure che garantiscono il
corretto svolgimento dell'attività di impresa.**

E' importante formalizzare le procedure e i processi utilizzati dalle varie funzioni dell'organizzazione aziendale, rilevandone le responsabilità gestionali, le direttive ricevute e gli strumenti utilizzati.

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Ma in pratica cosa fare per un assetto amministrativo adeguato? Di seguito solo alcuni esempi:

1. Formalizzazione procedure di acquisto, produzione, vendita, controllo;
2. Verifica della presenza di procedure di controllo di gestione, flussi informativi tra le varie funzioni, condivisione delle informazioni;
3. Business plan;
4. Budget di tesoreria;;
5. Piano finanziario;
6. Monitoraggio flussi di cassa con scadenziario clienti e fornitori;
7. Monitoraggio dello scaduto «fisiologico» e «patologico»;
8. Indicatori patrimoniali, economici e finanziari sia consuntivi che preventivi...

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Dovere dell'amministratore o organo delegato è creare un

ASSETTO CONTABILE ADEGUATO che rientra tra gli assetti amministrativi e riguarda in particolare la rilevazione contabile dei fatti di gestione, al fine di garantire un'analisi a consuntivo ma anche di poter programmare.

Può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di un informativa attendibile, in conformità ai principi contabili adottati dall'impresa.

Più l'informazione è tempestiva più è possibile implementare un sistema di budget e previsione finanziaria.

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Ma in concreto cosa fare per avere un assetto contabile adeguato? Di seguito solo alcuni esempi:

1. Verifica aggiornamento costante della contabilità;
2. Chiusura de conti almeno trimestrale;
3. Strumenti informatici adeguati;
4. Formalizzazione delle procedure di contabilizzazione;
5. Nomina responsabile reparto contabile con supervisione delle registrazioni contabili;
6. Costante monitoraggio dei saldi dei crediti vs clienti e debiti vs fornitori, debiti previdenziali e erariali;
7. Formalizzazione dei flussi informativi tra contabilità e consulenti esterni;
8. Monitoraggio centrale rischi Banca di Italia...

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

GLI OBBLIGHI DEI DIVERSI SOGGETTI NELL'ADOZIONE DELL'ASSETTO AMMINISTRATIVO

-ai sensi dell'art. 2381 5[^]comma CC gli organi competenti a predisporre gli adeguati assetti organizzativi sono gli **ORGANI DELEGATI;**

-ai sensi dell'art. 2381 3[^]comma CC l'organo competente a valutarne l'adeguatezza è l'ORGANO DELEGANTE**.**

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

GLI OBBLIGHI DEI DIVERSI SOGGETTI NELL'ADOZIONE DELL'ASSETTO AMMINISTRATIVO

In assenza di organi delegati, gli obblighi descritti gravano sull'amministratore Unico o sul CDA nel suo complesso.

- Sugli **organi delegati** ricadono gli obblighi di istituire e curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile risulti adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa;
- Al **CDA o AU**, sulla base delle informazioni ricevute dai delegati, spetta la valutazione dell'adeguatezza e al Collegio Sindacale spetta la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

GLI OBBLIGHI DEI DIVERSI SOGGETTI NELL'ADOZIONE DELL'ASSETTO AMMINISTRATIVO

La valutazione sull'adeguatezza degli assetti da parte del CDA o AU deve essere effettuata periodicamente, sulla base delle informazioni fornite dai delegati.

Da attenzionare l'art. 2381 5[^]comma CC: le procedure interne devono assicurare un proficuo scambio di informazioni tra gli organi della società con cadenza almeno semestrale riguardo al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. Così come dare evidenza di una pianificazione della gestione atta a garantire l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società.

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

GLI OBBLIGHI DEI DIVERSI SOGGETTI NELL'ADOZIONE DELL'ASSETTO AMMINISTRATIVO

La realizzazione di un adeguato assetto organizzativo si realizza, dunque, attraverso 2 fasi:

1. **La prima statica**, di competenza degli amministratori (deleganti e delegati) per realizzare l'adeguato assetto organizzativo;
2. **La seconda dinamica**, di competenza dell'organo di controllo, relativa alla continua vigilanza.

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

LA RESPONSABILITA' PER MANCATA ATTIVAZIONE DEGLI ASSETTI AMMINISTRATIVI E PER LA PREDISPOSIZIONE DI ASSETTI INADEGUATI

In linea generale la realizzazione degli assetti organizzativi lascia ampi margini di discrezionalità in capo all'organo amministrativo poiché devono essere valutati in relazione a parametri tecnici variabili, ovvero: tipologia, dimensioni e caratteristiche dell'impresa.

Tuttavia, a differenza delle scelte di organizzazione (quali per es: la tipologia di produzione, di nicchia o largo consumo..) che sono scelte gestorie di merito, strettamente connesse alla richiesta del mercato e dunque tendenzialmente insindacabili, gli assetti organizzativi *non sono affidati alla discrezionale libertà d'impresa ma devono assolutamente essere adeguati.*

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

LA RESPONSABILITA' PER MANCATA ATTIVAZIONE DEGLI ASSETTI AMMINISTRATIVI E PER LA PREDISPOSIZIONE DI ASSETTI INADEGUATI

In linea generale la realizzazione degli assetti organizzativi lascia ampi margini di discrezionalità in capo all'organo amministrativo poiché devono essere valutati in relazione a parametri tecnici variabili, ovvero: tipologia, dimensioni e caratteristiche dell'impresa.

Tuttavia, a differenza delle scelte di organizzazione (quali per es: la tipologia di produzione, di nicchia o largo consumo..) che sono scelte gestorie di merito, strettamente connesse alla richiesta del mercato e dunque tendenzialmente insindacabili, gli assetti organizzativi *non sono affidati alla discrezionale libertà d'impresa ma devono assolutamente essere adeguati.*

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

LA RESPONSABILITA' PER MANCATA ATTIVAZIONE DEGLI ASSETTI AMMINISTRATIVI E PER LA PREDISPOSIZIONE DI ASSETTI INADEGUATI

Da attenzionare:

- **l'art. 2380-bis CC:** che specifica che la creazione di un'adeguata struttura organizzativa deve essere ricompresa tra le attività che devono essere espletate dall'amministratore nello svolgimento della propria funzione gestoria;
- **l'art. 2392 CC:** che descrive i doveri dell'amministratore a contenuto generico ma che riconduce ad adempiere ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico...

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

**LA RESPONSABILITA' PER MANCATA ATTIVAZIONE DEGLI ASSETTI
AMMINISTRATIVI E PER LA PREDISPOSIZIONE DI ASSETTI INADEGUATI**

Nel caso in cui l'amministratore decidesse di **NON PREDISPORRE** gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell'art. 2086 cc (per es. perché ritenuti non necessari rispetto alla reale struttura organizzativa della società) **NON E' GIUSTIFICABILE** tale atteggiamento, dato che l'amministratore deve sempre adempiere ai doveri imposti dalla legge.

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

**LA RESPONSABILITA' PER MANCATA ATTIVAZIONE DEGLI ASSETTI
AMMINISTRATIVI E PER LA PREDISPOSIZIONE DI ASSETTI INADEGUATI**

La mancata adozione di assetti organizzativi rappresenta di per sé fonte di **RESPONSABILITA'** solidale in capo agli amministratori, assumendo rilievo in termini di **INADEMPIMENTO DEI DOVERI DI CORRETTA GESTIONE, DI DILIGENZA E DI AGIRE IN MODO INFORMATO** ai sensi dell'art. 2392 CC.

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

LA RESPONSABILITA' PER MANCATA ATTIVAZIONE DEGLI ASSETTI AMMINISTRATIVI E PER LA PREDISPOSIZIONE DI ASSETTI INADEGUATI

La violazione di tale obbligo può integrare il presupposto della **GRAVE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE** e produrre possibili danni alla società ai sensi:

- art. 2409 CC** : denuncia al Tribunale da parte dei soci o del Collegio Sindacale o Sindaco Unico;
- art. 2406 CC**: convocazione dell'assemblea da parte del Collegio Sindacale o Sindaco Unico;
- art. 2383 3^a comma CC**: revoca per giusta causa degli amministratori.

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

LA RESPONSABILITA' PER MANCATA ATTIVAZIONE DEGLI ASSETTI AMMINISTRATIVI E PER LA PREDISPOSIZIONE DI ASSETTI INADEGUATI

Il criterio dell'adeguatezza (parametrato sulla dimensione e natura dell'attività sociale) si configura come scelta discrezionale ma non del tutto insindacabile.

E' necessario valutare se gli amministratori (siano delegati o deleganti) abbiano effettuato **IDONEE VERIFICHE E/O ACQUISITO UTILI E NECESSARIE INFORMAZIONI.**

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Appare quindi configurabile una **RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI** che abbiano adottato degli assetti, salvo poi essersi verificata l'insolvenza senza la tempestiva adozione di misure previste per il superamento della crisi... quindi, come dimostrare il lavoro eseguito?

Come dimostrare la corretta gestione?

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

1. E' fondamentale per l'amministratore dimostrare l'iter del percorso seguito e possibilmente avere date certe a garanzia dell'operato: dare prova di un'adeguata istruttoria e l'adozione di assetti coerenti, ragionevoli e prove documentali per i processi eseguiti;
2. Il rischio imprenditoriale rimane sempre e l'insolvenza può comunque sopraggiungere per l'impresa ma è importante dimostrare *l'adeguatezza organizzativa che diviene il parametro della legalità dell'azione della società e dell'amministratore, entrando così a far parte a tutti gli effetti dei principi di corretta amministrazione.*

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Ai fini del configurarsi della **RESPONSABILITA'** in capo agli amministratori (e ai Sindaci) occorrerà inoltre non solo l'esistenza di un **DANNO**, ma altresì la **PROVA** (un nesso di causalità) che esso non si sarebbe prodotto in presenza di assetti adeguati.

(motivo per cui è fondamentale per l'amministratore (o il Sindaco) dimostrare il percorso/ragionamento fatto sull'adeguatezza degli assetti, nel lasso temporale che precede quell'insolvenza/crisi non tempestivamente rilevata).

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Condizione necessaria affinché possa essere fatta valere la **RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE** da parte della società è la sussistenza di un **DANNO** ovvero che vi sia una qualsiasi riduzione del patrimonio sociale, in conseguenza di azioni od omissioni poste in essere in violazione degli obblighi che fanno capo agli amministratori.

I comportamenti dell'amministratore non possono invece essere sindacati, anche se contrari ai loro doveri, se non hanno determinato alcun danno.

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

IL MODELLO ORGANIZZATIVO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Nel caso in cui l'impresa abbia dimensioni e operi in settori tali da esporre potenzialmente i soggetti nel cui ambito operano alla commissione dei reati, presupposto di cui al D.Lgs 231/2001 anche l'adozione di un adeguato modello di organizzazione e di controllo si pone quale dovere in capo agli amministratori.

La disciplina prevista dal Decreto 231 si interseca quindi con le norme societarie sopra analizzate che attribuiscono un ruolo centrale alle strutture organizzative.